

## **A tutti i Soggetti interessati**

Oggetto: Dominio UAS - Esenzione ai sensi dell'Articolo 71(1) del Regolamento (UE) 2018/1139 – “Accreditamento di completamento dell'addestramento pratico dei piloti remoti negli scenari STS” con UAS non contrassegnati come appartenenti alle classi C5 e C6.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/639 (Emendamento 1) ha introdotto gli scenari standard EASA STS-01 e STS-02. Pertanto l'operatore UAS che presenti una dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione in conformità alla parte B, punto UAS.SPEC.020, dell'allegato, per un'operazione conforme a uno scenario standard, non è tenuto a ottenere un'autorizzazione operativa in conformità ai paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 5. Inoltre è responsabilità dell'operatore garantire che sugli aeromobili senza equipaggio o sul kit di accessori sia apposta l'etichetta di identificazione della classe C5 o C6.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione, del 14 marzo 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativamente alla transizione per l'uso di sistemi UAS per gli scenari standard EASA STS-01 e STS-02 con marcatura C5 e C6, ha prorogato la data di applicazione dei due scenari standard al 1 gennaio 2024, al fine di garantire che le norme siano armonizzate e disponibili prima che gli Stati membri possano accettare dichiarazioni per operazioni conformi agli scenari.

Tuttavia a tale data gli operatori si troverebbero nell'impossibilità di poter applicare gli scenari in parola, e di presentare la relativa dichiarazione, in quanto non vi sarebbero piloti addestrati per l'effettuazione delle operazioni fino alla messa in commercio di sistemi con la marcatura C5 e C6.

In accordo all'art. 22 del regolamento UAS-IT e ss.mm.ii, l'ENAC ha riconosciuto organizzazioni finalizzate alla conduzione dell'addestramento pratico a favore dei piloti che intendono operare su scenari standard STS, così come previsto nel Reg (EU) 2019/947, che soddisfino i requisiti regolamentari previsti all'Appendice 3 dello stesso regolamento.

L'esigenza è dunque quella di permettere l'addestramento di tali piloti con un congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore degli scenari standard EASA dal 1° gennaio 2024.

L'ENAC, pertanto, in deroga a quanto fissato dal Regolamento (EU) 2019/947 e ss.mm.ii., in linea con le indicazioni ricevute nell'ambito dell'EASA Technical Board Expert UAS, adotta con urgenza il provvedimento di esenzione ai sensi dell'Articolo 71(1) del Regolamento (UE) 2018/1139 al Regolamento (EU) 2019/947, del 24 maggio 2019, Appendice 1 – Capitolo 1 - UAS.STS-01.020 UAS operazioni in STS-01 – (1)(f), Appendice 1 – Capitolo 2 - UAS.STS-02.020 UAS operazioni in STS-02 – (8)(a) di seguito descritto.



### Introduzione

L'ENAC, valutata la necessità degli operatori di avere a disposizione piloti in possesso del necessario addestramento, si avvale delle misure di flessibilità per permettere:

L'addestramento e il rilascio del relativo "accreditamento di completamento dell'addestramento pratico per scenari STS" effettuati da un'Entità Riconosciuta dall'ENAC. Le operazioni, esclusivamente destinate all'addestramento, possono essere effettuate con un aeromobile senza equipaggio *non* contrassegnato come appartenente alle classi C5 o C6, ma dovranno soddisfare i requisiti comunicati alle Entità Riconosciute da parte dell'Ente. La presente deroga ha validità per 8 (otto) mesi a partire dal 1 luglio 2023 e comunque non oltre la data del 1 marzo 2024.

### Scopo e applicabilità

Il provvedimento di esenzione consente di usufruire delle misure di flessibilità previste dall'Art 71 del Regolamento (UE) 2018/1139 relativamente a Entità Riconosciute da ENAC, finalizzate alla conduzione dell'addestramento pratico a favore dei piloti che intendono operare su scenari EASA STS, così come previsto nel Reg (EU) 2019/947, e che soddisfino i requisiti regolamentari previsti all'Appendice 3 dello stesso regolamento.

### Condizioni e mitigazioni

L'ENAC è del parere che concedendo l'esenzione essa soddisfi le condizioni dell'articolo 71 paragrafo 1, trattandosi di "circostanze urgenti o esigenze aziendali urgenti delle persone soggette al Regolamento". Sono inoltre soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

- a) non è possibile affrontare adeguatamente tali circostanze o necessità nel rispetto delle prescrizioni applicabili;
- b) siano assicurate la sicurezza, la tutela dell'ambiente e il rispetto dei requisiti essenziali applicabili, ove necessario mediante l'applicazione di misure di mitigazione;
- c) lo Stato membro ha attenuato per quanto possibile ogni possibile distorsione delle condizioni di mercato conseguente alla concessione dell'esenzione; e
- d) l'esenzione è limitata per portata e durata nella misura strettamente necessaria e si applica in modo non discriminatorio.

L'Ente, con successive comunicazioni, fornirà i requisiti che dovranno essere rispettati dai sistemi UAS utilizzati.

La Direzione Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie provvederà a diffondere il contenuto della esenzione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il presente provvedimento di adozione dell'esenzione in oggetto e i relativi termini sono immediatamente notificati alla Commissione Europea, all'Agenzia e agli altri Stati Membri EASA in osservanza di quanto disposto negli articoli 71 e 74 del Regolamento (UE) 2018/1139.

Cordiali Saluti

Avv. Giovanna Laschena  
(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Tripaldi/Volpari